



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

III SEZIONE CIVILE

R. G. 4 / 2017

Il Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 giugno 2017;

Osserva

La signora Annelisa Sanges domanda a questo Tribunale di pronunciare l'omologazione di un piano del consumatore, di cui alla legge 3/2012, che si articola in una proposta originariamente depositata il 9 febbraio 2017, e successivamente modificata, in senso migliorativo per i creditori, con l'integrazione prodotta all'udienza svoltasi il giorno 8 giugno 2017.

La ricorrente evidenzia, in primo luogo, che la propria complessiva esposizione debitoria è, allo stato, pari ad euro 55.915,89 euro, dei quali 9.069,89 hanno natura di crediti privilegiati ed euro 46.915,89 sono crediti chirografari (cfr. integrazione della proposta, pp. 2-3).

Rappresentando di essere in possesso dei requisiti di legge che consentono l'accesso alla procedura di composizione prevista per la figura del consumatore dalla legge 3/2012, la ricorrente evidenzia di essere impiegata, con la qualifica di infermiera, presso l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, che il proprio coniuge è allo stato disoccupato e che per il sostentamento della propria famiglia è necessario un fabbisogno mensile quantificato in euro 1.000,00 (piano del consumatore, doc. 47 della produzione originaria, pp. 1-5).

Nell'evidenziare che il bene immobile nel quale il nucleo familiare risiede è di proprietà della propria madre, la ricorrente prospetta altresì di essere titolare di un bene immobile adibito ad uso di locale commerciale dal quale percepisce un canone mensile di locazione dell'entità di 500,00 euro ed afferma di non essere titolare di altri diritti reali in ordine a beni mobili o immobili, salvo gli arredi della casa ove abita.

A fronte di tali disponibilità patrimoniali e dell'evidenziata esposizione debitoria, la signora Sanges articola il piano garantendo, anche alla luce dell'intervento di un terzo che mette a disposizione l'importo massimo di 15.000,00 euro – cfr. la sottoscrizione in calce alla piano originario da parte del sig. Francesco De Simone – l'integrale pagamento, nella

misura quindi del 100%, dei crediti privilegiati vantati da Prestitalia, per un finanziamento del quale residua il pagamento di 2.160,00 euro, e nei confronti dell'ente della riscossione Equitalia per complessivi 6.503,89 euro (di modo da accogliere la rettifica effettuata da quest'ultima all'udienza del 20 aprile 2017, ove il credito è stato precisato in misura superiore di 31,42 euro rispetto alla iniziale prospettazione attorea).

In favore del primo di tali creditori privilegiati, la ricorrente prevede il pagamento mediante versamento contenuto nel termine di un anno mediante dodici rate mensili di 180,00 euro, al posto delle rate finora sostenute, sempre con cadenza mensile, dell'importo di 270,00 euro.

Nei confronti dell'altro creditore privilegiato, Equitalia, il piano prevede invece l'adempimento mediante la corresponsione di 32 rate mensili dell'importo di 203,24 euro.

Il piano si articola inoltre mediante il pagamento, nella misura del 23% del residuo ancora da corrispondere, dei crediti chirografari, che saranno corrisposti entro 15 giorni dal provvedimento di omologazione, in favore della banca Intesa SanPaolo – con pagamento di 5.900,16 euro (a fronte dei 25.652,89 ancora dovuti) – e di Prestitalia – con versamento di 4.052,72 euro (a fronte di 17.620,54 euro ancora da corrispondere).

L'Organismo di composizione della crisi, nell'attestare la sussistenza dei requisiti e dell'assenza di cause ostative all'omologazione, attesta altresì la fattibilità della proposta come rimodulata (relazione depositata all'udienza del 8 giugno 2017) e conferma inoltre la correttezza della soluzione adottata dalla ricorrente in ordine al credito vantato dall'Agenzia delle Entrate (cfr. udienza del 10 aprile 2017) mediante il proposito di pagare entro 15 giorni la somma di 67,00 euro e non anche ulteriori imposte, in quanto non ancora oggetto di liquidazione e da non comprendere nella proposta, che deve essere modulata all'attualità e senza comprendere crediti futuri.

In via aggiuntiva, all'udienza del 8 giugno 2017, l'O.C.C. ha anche affermato che da parte di uno dei creditori chirografari – gli unici il cui diritto di credito viene falciato – e cioè Prestitalia, è anche sopraggiunto, con modifica dell'opinione espressa di fronte al piano originario, il consenso alla soluzione formulata dalla ricorrente con l'integrazione depositata in atti, e che l'altro chirografario, la banca Intesa SanPaolo, che in precedenza aveva manifestato la propria contrarietà, debitamente messa a conoscenza del piano integrato, non ha espresso alcuna opinione in merito.

Nel caso di specie, in primo luogo, e sulla scorta anche dell'articolata attestazione effettuata nella prima relazione dell'O.C.C. (doc. 48 allegato al ricorso introduttivo), il Tribunale ritiene che le ragioni che hanno condotto la signora Sanges a contrarre dei finanziamenti la rendono, da un lato, qualificabile come consumatore e non risultano,

dall'altro, ostante, in quanto non meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 3/2012, all'omologazione del piano (cfr. la relazione, pp. 6 ss.).

In particolare, lo stato di disoccupazione del proprio coniuge, ed il fatto che le difficoltà economiche si sono acuite, e hanno reso insostenibile l'esposizione debitoria, a seguito del mancato pagamento del canone da parte del proprio precedente conduttore portano ad escludere che l'odierna ricorrente abbia colposamente contribuito a determinare il proprio sovra-indebitamento (cfr. relazione O.c.c., p. 7).

Al tempo stesso, la presenza di un bene immobile, non adibito ad uso abitativo, di proprietà della ricorrente e che non viene inserito nella proposta mediante la sua liquidazione, non incide sulla convenienza del piano medesimo per i creditori, i quali, allorquando hanno instaurato la procedura esecutiva allo stato pendente, hanno infatti preferito procedere al pignoramento dello stipendio, a riprova del non rilevante valore del bene.

Il pagamento integrale dei creditori privilegiati, ed il pagamento dei chirografari nella misura del 23% del credito – soglia superiore, si osserva, a quella minima di soddisfacimento dei creditori in tema di procedure concordatarie preventive *ex* art. 160 IV co. l.f. – i quali, del resto, hanno altresì manifestato adesione, o comunque (nel caso di Intesa SanPaolo) non hanno espresso contrarietà, alla proposta come integrata, conducono in definitiva il Tribunale a procedere all'omologazione del piano.

Nel caso di specie, si osserva in conclusione, non risulta di ostacolo all'omologazione la previsione di cui all'art. 8 co. IV legge 3/2012, in quanto non si ravvisano privilegi speciali o diritti reali di garanzia in ordine ai beni interessati alla proposta formulata dalla ricorrente; il privilegio mobiliare vantato da Equitalia relativamente alla riscossione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche ha natura infatti generale (art. 2752 c.c.) e viene, con riferimento al caso concreto, a manifestarsi sulla retribuzione della signora Sanges, che matura con cadenza mensile.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – III sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Omologa il piano del consumatore presentato, come da ultima integrazione depositata all'udienza svoltasi l'8 giugno 2017, da Annelisa Sanges, nata ad Amburgo Germania) il 10 gennaio 1971 e residente in San Nicola La Strada (Ce) alla via Sandro Pertini n. 6;
- 2) Dispone che sia data pubblicità sul sito internet istituzionale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nonché su quello delle procedure concorsuali.



Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Santa Maria Capua Vetere, 13 giugno 2017

depositato in Cancelleria

Oggi

da

11/6/17

Il Cancelliere

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Ardiana BURINI

Il Giudice

dott. Edmondo Cacace

